



Bruxelles, 16.12.2019
C(2019) 9226 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482

CCI 2014IT06RDRP014

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482

CCI 2014IT06RDRP014

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale del Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 della Commissione del 26 maggio 2015 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2019) 3170 della Commissione del 17 aprile 2019.
- (2) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², il 31 luglio 2019 la Commissione ha determinato, con decisione di esecuzione C(2019) 5864, le priorità e i programmi dell'Italia per i quali sono stati conseguiti i target intermedi e le priorità per le quali non sono stati conseguiti i target intermedi.
- (3) Il 24 ottobre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La modifica comprende la riassegnazione del corrispondente importo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il 29 novembre 2019 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (4) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (5) Le autorità italiane competenti italiane hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.
- (6) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2019) 2858 della Commissione del 23 aprile 2019.
- (7) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (8) Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'approvazione della modifica del programma dovrebbe quindi costituire approvazione della corrispondente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato. La modifica approvata del programma dovrebbe essere tenuta in considerazione anche ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 16, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (9) La variazione dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito il "trattato"), a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (10) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato nei casi in cui gli aiuti non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto, presentata alla Commissione in versione definitiva il 29 novembre 2019.

Articolo 2

La parte III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 3482 è sostituita dall'allegato della presente decisione.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 24 ottobre 2019.

Articolo 4

È approvata la variazione dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16.12.2019

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

